



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di Dicembre, nella residenza municipale

tra

Il Comune di Modugno, con sede in Modugno, viale della Repubblica n. 47, in persona del Responsabile del Servizio 6 Finanziario – Personale avv. Valeria De Pasquale nata a Triggiano (BA) il 28 Gennaio 1968 - cod.fisc. DPSVLR68A68L425E domiciliata per la carica presso l'ente medesimo, in esecuzione del Decreto sindacale n. 9/2022 prot. n. 44293 del 30/09/2022

e

la Sig.ra Mottola Margò, nata a Molfetta (BA) il 2/07/1988, residente in Giovinazzo (BA) alla Via Grimaldi De Turcolis n. 28, codice fiscale: MTTMRG88L42F284O (in seguito identificato quale dipendente).

Vista:

- 1) la Deliberazione di G.C. n. 60 del 27/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024", successivamente modificata con deliberazione di G.C. n. 98 del 28/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Modifica Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024", e successivamente integrata con deliberazione di G.C. n. 133 del 7/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Piano Triennale del Fabbisogno del Personale: Modifica";
 - la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 28/11/2022 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2022 -2024 - Variazioni degli stanziamenti di Bilancio";
- che con particolare riferimento al piano occupazionale 2022 prevede l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale di n. 1 unità di Assistente Sociale cat. D posizione economica D1;
- 2) la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 1973/2022 R.G. del 29.12.2022;
 - 3) la Proposta di Determinazione del Responsabile di Servizio n. 104 del 30/12/2022;

Considerato che ai sensi dell'art. 24 e seguenti del CCNL 16.11.2022 deve procedersi alla stipula del contratto individuale:

si conviene e stipula

il presente Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale 50%, con l'osservanza delle seguenti clausole negoziali:

Art.1 - Durata del rapporto di lavoro

Il presente rapporto di lavoro di carattere subordinato a tempo indeterminato decorre dal 01 Gennaio 2023 e proseguirà sino a cessazione per cause naturali, contrattuali o di legge;

Art.2 - Tipologia del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo parziale per n. 18 ore settimanali.

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente

contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito della procedura di annullamento e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro resa.

Art.3 - Categoria di inquadramento professionale e posizione economica

La dipendente è inquadrata, con effetto dal 01 Gennaio 2023 nella categoria "D", pos.econ."D1" con il profilo professionale di "ASSISTENTE SOCIALE".

Art.4 - Mansioni corrispondenti alla categoria

In relazione al suddetto profilo professionale vengono assegnate le corrispondenti mansioni, secondo le determinazioni recate nell'ambito dell'allegato "A" del CCNL del 31.03.1999, riferite, anche analogicamente, ai contenuti professionali propri della posizione professionale ricoperta, nonché, secondo le prescrizioni dettate in materia dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 6, del CCNL 31.03.1999, in materia di nuova classificazione del personale dipendente.

Art.5 – Obblighi del dipendente

La dipendente è tenuta a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica amministrazione.

Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento del Comune di Modugno, approvato con delibera di Giunta Comunale n.7 del 31/01/2014 e copia del codice disciplinare del CCNL 11/04/2008.

Art.6 - Periodo di prova

Il presente contratto prevede un periodo di prova di mesi sei (art. 20 del CCNL 20/05/2018).

Art.7 – Obbligo di permanenza

L'articolo 14-bis della legge 26/2019, inserisce nel corpo dell'articolo 3 del dl 90/2014, convertito in legge 114/2014, un nuovo comma 5-septies, ai sensi del quale «i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione **per un periodo non inferiore a cinque anni**. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

Art.8 -Trattamento economico

La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL - comparto Regioni - Enti locali, con riferimento alla categoria di inquadramento, come di seguito indicato:

- Stipendio tabellare iniziale
- Indennità di comparto
- Indennità di vigilanza
- Tredicesima mensilità

Si aggiungono, altresì, le indennità e competenze per salario accessorio, se dovute in relazione alle prestazioni lavorative effettivamente rese, nonché, le quote del trattamento di famiglia, se dovute per legge.

Art.9 -Luogo e sede di lavoro

La dipendente Sig.ra Mottola Margò è destinata, per lo svolgimento della sua attività lavorativa, presso il Comune di Modugno – Servizi Sociali.

Rientrano nei poteri organizzatori del datore di lavoro i provvedimenti di utilizzazione nelle strutture dell'Ente.

Art.10 -Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 18 ore settimanali, articolato secondo l'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal Responsabile del Servizio.

Art.11 -Incompatibilità

La dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, che ai sensi del citato art.53 del D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolte senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal datore di lavoro.

Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art.12-Tutela dei dati personali

Il datore di lavoro garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei dati personali, che detto trattamento, derivante dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto del T.U. privacy (D.lgs.n.196/2003).

Art.13-Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto vengono applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni, nel Codice Civile (libro V, titolo II, capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Regioni-Enti locali" di volta in volta e nel tempo vigenti.

Art.14-Registrazione

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali e costitutivi. Esso fa stato tra le parti e tra le stesse ha forza di legge.

Letto e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio 6
Finanziario- Personale
Avv. Valeria De Pasquale

La dipendente
Mottola Margò

La sottoscritta Mottola Margò dichiara di approvare in forma specifica, ai sensi dell'art.1341 c.c. le seguenti clausole: Artt.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

La dipendente
Mottola Margò